



2022/0117(COD)

7.6.2023

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")
(COM(2022)0177 – C9-0161/2022 – 2022/0117(COD))

Relatore per parere: Stelios Kouloglou

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 27 aprile 2022, la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta legislativa di direttiva sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").

Nel complesso, il relatore accoglie con favore la proposta e suggerisce dei miglioramenti al fine di chiarire alcune disposizioni relative alla terminologia, nello specifico quelle relative alle definizioni e all'ambito di applicazione della direttiva, al fine di rafforzare la protezione dei cittadini dell'UE.

Il relatore desidera sottolineare che le cosiddette SLAPP – in quanto azioni legali intentate con uno scopo improprio – sono abusive per loro stessa natura. Se una causa è "manifestamente infondata", ciò ne indica la natura abusiva. Poiché tutte le azioni legali abusive dovrebbero essere escluse dal sistema giudiziario e soggette a sanzioni, il relatore propone di eliminare la distinzione tra "manifestamente infondate" e "abusivo". Poiché il termine comunemente usato "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica" può apparire poco chiaro ai fini della legislazione, data la difficoltà di utilizzare e definire il termine "strategiche" in particolare nei sistemi di diritto civile dell'UE, il relatore propone di utilizzare il termine "azioni legali abusive tese a bloccare la partecipazione pubblica" come termine onnicomprensivo in tutto il testo, pur mantenendo l'abbreviazione consolidata "SLAPP" per migliorare la comunicazione, evitare confusione e mantenere i collegamenti con i testi pertinenti del Consiglio e dell'ONU.

Inoltre, il relatore ritiene importante sottolineare l'ampio ambito di applicazione personale della direttiva, che si estenderà alle azioni intentate nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica attiva, direttamente o indirettamente, nella partecipazione pubblica. La menzione esplicita di particolari categorie di obiettivi SLAPP a titolo esemplificativo, ad es. la società civile, le organizzazioni non governative e i sindacati, nonché i ricercatori, gli scienziati, gli accademici, gli artisti, gli informatori e gli editori, rispecchiano l'ampia gamma di attori interessati da questo fenomeno in tutta l'UE. Contestualmente, in alcuni considerando, si pone l'accento sui giornalisti e sui difensori dei diritti umani per mantenere l'obiettivo iniziale del testo, in quanto sono la maggioranza delle vittime delle SLAPP. L'ambiente digitale è incluso anche in alcune parti, al fine di garantire che le attività di partecipazione del pubblico protette includano anche il diritto di espressione online.

Inoltre, il relatore propone l'inclusione di riferimenti ad altri diritti e libertà diversi, intrinsecamente legati all'esercizio della libertà di espressione e di informazione, ad es. il diritto alla libertà di associazione e di riunione nonché alla libertà delle arti, della cultura e della scienza, con l'obiettivo di ancorare lo strumento a una definizione della nozione di "partecipazione pubblica" esaustiva e basata sui diritti, intesa come partecipazione alla vita pubblica e al processo decisionale, ma anche come svolgimento di un ruolo di vigilanza per promuovere la responsabilità per attività ritenute illegali, immorali, illecite, pericolose o fraudolente.

Inoltre, il relatore ritiene importante garantire una nozione di "questione di interesse pubblico" basata sui diritti. Nell'ambito ad es. della salute pubblica e del consumo sostenibile, le violazioni

su vasta scala delle condizioni di lavoro o dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento possono essere di interesse pubblico. È opportuno chiarire questo aspetto al fine di garantire che i lavoratori o le organizzazioni che segnalano tali illeciti non diventino bersaglio di SLAPP, in linea con la direttiva sulla protezione degli informatori e al fine di supportare efficacemente il monitoraggio e l'applicazione delle proposte pendenti per una direttiva UE in materia di dovere di diligenza sulla sostenibilità aziendale e un regolamento UE sul lavoro forzato.

Nota a fini di trasparenza:

Durante la fase di elaborazione, il relatore ha consultato le seguenti organizzazioni della società civile:

- Coalizione europea anti-SLAPP
- Transparency International
- Civil Liberties Union for Europe
- Comitato per la protezione dei giornalisti
- Greenpeace International
- Daphne Caruana Galizia Foundation
- Culture Action Europe
- News Media Europe

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla protezione delle persone attive nella
partecipazione pubblica da procedimenti
giudiziari *manifestamente* infondati o
abusivi ("azioni legali strategiche tese a
bloccare la partecipazione pubblica")

Emendamento

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla protezione delle persone attive nella
partecipazione pubblica da procedimenti
giudiziari infondati o abusivi ("azioni
legali strategiche tese a bloccare la
partecipazione pubblica" *o SLAPP*)

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") prevede, tra gli altri, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, che include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media (articolo 11), e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

Emendamento

(2) L'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") prevede, tra gli altri, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, che include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media (articolo 11), **la libertà di riunione e di associazione (articolo 12)** e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il diritto alla libertà di espressione e di informazione di cui all'articolo 11 della Carta comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. All'articolo 11 della Carta dovrebbero essere attribuiti il significato e la portata del corrispondente articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU") relativo alla libertà di espressione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento

(3) Il diritto alla libertà di espressione e di informazione di cui all'articolo 11 della Carta comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, **il che è necessario in una società democratica.** All'articolo 11 della Carta dovrebbero essere attribuiti il significato e la portata del corrispondente articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU") relativo alla libertà di espressione, **che contempla altresì la protezione della reputazione o dei diritti altrui e la prevenzione della divulgazione di informazioni confidenziali, come la corrispondenza,** quale interpretato dalla

Corte europea dei diritti dell'uomo. *Il diritto alla libertà di espressione e di informazione è collegato ad altri diritti e ad altre libertà, compreso il diritto alla libertà di riunione e di associazione di cui all'articolo 12 della Carta, e la libertà delle arti e delle scienze, compresa la libertà accademica, di cui all'articolo 13 della Carta.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Scopo della presente direttiva è proteggere le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, in particolare i giornalisti e i difensori dei diritti umani, da procedimenti giudiziari avviati *nei loro confronti per dissuaderle* dalla partecipazione pubblica (comunemente denominati "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", "SLAPP" o "azioni bavaglio").

Emendamento

(4) Scopo della presente direttiva è proteggere le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, *anche online*, in particolare i giornalisti e i difensori dei diritti umani, *compresi la società civile, le ONG e i sindacati, nonché i ricercatori, gli accademici, gli studenti, gli artisti, gli informatori e gli editori di opere giornalistiche e artistiche*, da procedimenti giudiziari *abusivi* avviati *allo scopo di dissuaderli* dalla partecipazione pubblica (comunemente denominati "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", "SLAPP" o "azioni bavaglio"), *e salvaguardare il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I giornalisti svolgono un ruolo importante nel facilitare il dibattito pubblico e nello scambio di informazioni, opinioni e idee. È essenziale che dispongano dello spazio necessario per

Emendamento

(5) *Vi è l'assoluta necessità di tutelare l'indipendenza dei media da ogni pressione politica ed economica, come quella esercitata attraverso le SLAPP.* I giornalisti *e gli editori di giornali* svolgono

contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per contrastare la disinformazione, le ingerenze e la manipolazione delle informazioni. I giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere le loro attività in modo efficace per garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee.

un ruolo importante nel facilitare il dibattito pubblico e nello scambio di informazioni, opinioni e idee. È essenziale che *svolgano le loro attività secondo le carte deontologiche e gli standard giornalistici e che* dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per contrastare la disinformazione, le ingerenze e la manipolazione delle informazioni. I giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere le loro attività in modo efficace per garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee. *I giornalisti dovrebbero essere liberi di esprimersi in modo critico senza timore di essere perseguiti o che il loro diritto alla libertà di espressione sia violato e dovrebbero essere garantite loro protezione, sicurezza e autonomia.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Anche i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee, in particolare nella difesa dei diritti fondamentali, dei valori democratici, dell'inclusione sociale, dell'ambiente e dello Stato di diritto. Dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica e far sentire la loro voce su questioni politiche e sui processi decisionali senza timore di intimidazioni. Per "difensori dei diritti umani" s'intendono le persone o le organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali e di una serie di altri diritti, tra cui i diritti ambientali e climatici, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ e delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, i diritti dei lavoratori e le libertà religiose. *Anche* altri partecipanti al

Emendamento

(7) Anche i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee, in particolare nella difesa dei diritti fondamentali, dei valori democratici, dell'inclusione sociale, dell'ambiente e dello Stato di diritto. Dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica, *promuovere la responsabilità* e far sentire la loro voce su questioni politiche e sui processi decisionali senza timore di intimidazioni. Per "difensori dei diritti umani" s'intendono le persone o le organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali e di una serie di altri diritti, tra cui i diritti ambientali e climatici, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ e delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, i diritti dei *migranti, dei rifugiati e*

dibattito pubblico, *come* i ricercatori e gli accademici, *meritano una protezione adeguata*.

dei richiedenti asilo, i diritti dei lavoratori, i diritti sindacali e le libertà religiose. Gli altri partecipanti al dibattito pubblico online e offline possono comprendere i ricercatori e gli accademici, gli scienziati, gli educatori, gli artisti, gli operatori culturali, gli attivisti sui social media e gli informatori.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Le donne, le persone LGBTIQ e i difensori dei diritti di genere svolgono un ruolo cruciale per il raggiungimento della parità di genere in Europa. Dovrebbero poter promuovere la responsabilità e far sentire la loro voce in tutti i casi di molestie di genere, violenza, abuso o abuso delle relazioni di potere, senza subire una seconda ondata di molestie di genere come vittime di SLAPP. Pertanto, gli obiettivi e le disposizioni della presente direttiva sono collegati e dovrebbero essere interpretati ai fini della massima protezione possibile delle vittime di SLAPP basate sul genere, anche insieme a tutte le pertinenti politiche e normative dell'UE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che la presente direttiva contribuisca efficacemente a combattere la discriminazione di cui sono spesso vittima le minoranze razziali, religiose ed etniche.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per una democrazia sana e prospera è necessario che le persone possano partecipare attivamente al dibattito pubblico senza indebite ingerenze da parte delle autorità pubbliche o di altre entità potenti interne o straniere. Al fine di garantire una partecipazione significativa, le persone dovrebbero poter accedere a informazioni affidabili, che consentano loro di formarsi le proprie opinioni ed esercitare il loro giudizio in uno spazio pubblico in cui sia possibile esprimere liberamente pareri diversi.

Emendamento

(8) Per una democrazia sana e prospera è necessario che le persone possano partecipare attivamente al dibattito pubblico senza indebite ingerenze da parte delle autorità pubbliche o di altre entità potenti interne o straniere. Al fine di garantire una partecipazione significativa, le persone dovrebbero poter accedere a informazioni affidabili, ***obiettive e imparziali***, che consentano loro di formarsi le proprie opinioni ed esercitare il loro giudizio in uno spazio pubblico in cui sia possibile esprimere liberamente pareri diversi. ***Pertanto, è fondamentale promuovere e sostenere la sensibilizzazione sui loro diritti e sulle loro libertà, il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica, anche attraverso programmi di istruzione e formazione negli Stati membri, permettendo nel contempo, a livello orizzontale, l'applicazione di tutte le pertinenti politiche dell'UE, quali il piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 e lo spazio europeo dell'istruzione. Vanno investite risorse adeguate per informare efficacemente i cittadini dei loro diritti civili alla partecipazione pubblica e, nel contempo, occorre incoraggiare la condivisione delle migliori pratiche a livello dell'Unione. Nello specifico, i programmi di alfabetizzazione mediatica dovrebbero essere gli strumenti fondamentali con cui gli Stati membri proteggono i cittadini da ingerenze indebite nel dibattito pubblico.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 9

(9)

(9) *Per favorire un ambiente sano e prospero è importante proteggere tutte le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica, in particolare i giornalisti e i difensori dei diritti umani dai procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica e consentire l'accesso a informazioni affidabili. Tali procedimenti giudiziari non mirano ad ottenere l'accesso alla giustizia, bensì a sfruttare strumenti procedurali per mettere a tacere il dibattito pubblico, di norma attraverso il ricorso a molestie e all'intimidazione. Limitano le indagini e la legittima informazione del pubblico e pertanto ostacolano il ruolo degli organi di controllo e compromettono la salute delle democrazie.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 10

(10) Le SLAPP sono generalmente avviate da entità potenti, ad esempio individui, gruppi di lobby, società e organi statali. Sono spesso caratterizzate da una situazione di squilibrio di potere tra le parti, in cui l'attore si trova in una posizione finanziaria o politica più forte rispetto al convenuto. La presenza di un simile squilibrio di potere, pur non essendo un elemento indispensabile di tali casi, aumenta in misura significativa le conseguenze negative e *gli effetti dissuasivi dei* procedimenti giudiziari *tesi* a bloccare la partecipazione pubblica.

(10) Le SLAPP sono generalmente avviate da entità potenti, ad esempio individui, gruppi di lobby, società, **partiti politici** e organi statali. Sono spesso caratterizzate da una situazione di squilibrio di potere tra le parti, in cui l'attore si trova in una posizione finanziaria o politica più forte rispetto al convenuto. La presenza di un simile squilibrio di potere, pur non essendo un elemento indispensabile di tali casi, aumenta in misura significativa le conseguenze negative **di questi procedimenti, restringendo lo spazio civico per la società civile per agire e impegnarsi nella partecipazione pubblica e ledendo gravemente la democrazia. Le SLAPP, in quanto** procedimenti giudiziari **infondati o abusivi, possono essere utilizzate nei procedimenti civili, ma anche nelle azioni**

civili intentate nell'ambito di procedimenti penali, tese a bloccare la partecipazione pubblica nel tentativo di mettere a tacere le critiche e impedire il controllo pubblico a scapito del dibattito pubblico.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono incidere negativamente sulla credibilità e sulla reputazione *dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani* ed esaurirne le risorse finanziarie e di altro tipo. Tali procedimenti possono contribuire a ritardare o addirittura impedire la pubblicazione di informazioni su questioni di interesse pubblico. La durata dei procedimenti e la pressione finanziaria che ne deriva possono avere un effetto dissuasivo sui giornalisti e sui difensori dei diritti umani. Tali pratiche possono pertanto avere effetti deterrenti sul loro lavoro, spingendoli all'autocensura per evitare eventuali procedimenti giudiziari futuri, con il conseguente impoverimento del dibattito pubblico a scapito della società nel suo complesso.

Emendamento

(11) I procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono incidere negativamente sulla credibilità e sulla reputazione *delle persone fisiche o giuridiche prese di mira* ed esaurirne le risorse finanziarie e di altro tipo. Tali procedimenti possono contribuire a ritardare o addirittura impedire la pubblicazione di informazioni su questioni di interesse pubblico. *Inoltre, i procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica sono spesso basati su accuse infondate.* La durata dei procedimenti e la pressione finanziaria che ne deriva possono avere un effetto dissuasivo sui giornalisti e sui difensori dei diritti umani, *sugli accademici, sui ricercatori, sugli artisti e su qualsiasi persona attiva nella partecipazione pubblica.* Tali pratiche possono pertanto avere effetti deterrenti sul loro lavoro, *mettendo a tacere le voci critiche, anche* spingendoli all'autocensura per evitare eventuali procedimenti giudiziari futuri, *poiché non tutte le SLAPP arrivano in tribunale e spesso rimangono minacce di azioni legali,* con il conseguente impoverimento del dibattito pubblico a scapito della società nel suo complesso. *Inoltre, tali casi possono anche creare precedenti che finiscono con l'ostacolare la partecipazione pubblica e diffondere la disinformazione e la mancanza di fiducia nell'Unione.*

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per "partecipazione pubblica" si dovrebbe intendere qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico, come la creazione, la presentazione, la promozione, mediante pubblicità o con altri mezzi, di comunicazioni, pubblicazioni o opere **giornalistiche**, politiche, scientifiche, accademiche, artistiche, illustrative o satiriche, nonché qualunque azione preparatoria direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività. Può comprendere anche attività connesse all'esercizio del diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, come l'organizzazione o la partecipazione ad attività di lobbying, manifestazioni e proteste o le attività motivate dall'esercizio del diritto a una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo, come la presentazione di reclami, petizioni o ricorsi amministrativi o giudiziari e la partecipazione a udienze pubbliche. La partecipazione pubblica dovrebbe comprendere anche le azioni preparatorie, di sostegno o assistenza legate da un nesso diretto e intrinseco alla dichiarazione o all'attività in questione e prese di mira al fine di inibire la partecipazione pubblica. Può comprendere inoltre altre attività tese ad informare o influire sull'opinione pubblica o a promuovere azioni da parte del pubblico, comprese le attività di entità pubbliche o private in relazione a questioni di interesse pubblico, come l'organizzazione o la partecipazione a ricerche, indagini, campagne o altre azioni collettive.

Emendamento

(16) Per "partecipazione pubblica" si dovrebbe intendere qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica, **anche nell'ambiente digitale**, nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico, come la creazione, la presentazione, la promozione, mediante pubblicità o con altri mezzi, di **contenuti giornalistici, notizie e questioni di attualità, di** comunicazioni, pubblicazioni o opere politiche, scientifiche, accademiche, artistiche, **documentarie**, illustrative o satiriche, **indipendentemente dal mezzo o dal formato**, nonché qualunque azione preparatoria direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività. Può comprendere anche attività connesse all'esercizio del diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, come l'organizzazione o la partecipazione ad attività di lobbying, manifestazioni e proteste o le attività motivate dall'esercizio del diritto a una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo, come la presentazione di reclami, petizioni o ricorsi amministrativi o giudiziari e la partecipazione a udienze pubbliche **e qualsiasi altra attività destinata alla divulgazione, alla diffusione o alla promozione al pubblico**. La partecipazione pubblica dovrebbe comprendere anche le azioni preparatorie, di sostegno o assistenza legate da un nesso diretto e intrinseco alla dichiarazione o all'attività in questione e prese di mira al fine di inibire la partecipazione pubblica. Può comprendere inoltre altre attività tese ad informare o influire sull'opinione pubblica o a promuovere azioni da parte del pubblico, comprese le attività di entità pubbliche o private in relazione a questioni

di interesse pubblico, come l'organizzazione o la partecipazione a ricerche, indagini, campagne o altre azioni collettive.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il concetto di questione di interesse pubblico dovrebbe riguardare anche la qualità, la sicurezza o altri aspetti di beni, prodotti o servizi che siano rilevanti per la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, il clima o il godimento dei diritti fondamentali. Una controversia puramente individuale tra un consumatore e un fabbricante o prestatore di servizi in relazione a un bene, prodotto o servizio dovrebbe rientrare in tale concetto solo se la questione contiene elementi di interesse pubblico, ad esempio in relazione a prodotti o servizi che non rispettano norme ambientali o di sicurezza.

Emendamento

(18) Il concetto di questione di interesse pubblico dovrebbe riguardare anche la qualità, la **composizione**, la sicurezza o altri aspetti di beni, prodotti o servizi, **il paese di origine, incluse le condizioni in cui sono prodotti o forniti**, che siano rilevanti per la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, il clima o il godimento dei diritti fondamentali. Una controversia puramente individuale tra un consumatore e un fabbricante o prestatore di servizi in relazione a un bene, prodotto o servizio dovrebbe rientrare in tale concetto solo se la questione contiene elementi di interesse pubblico, ad esempio in relazione a prodotti o servizi che non rispettano norme ambientali o di sicurezza, **i diritti dei lavoratori, i diritti dei consumatori o i diritti umani, incluso il principio di non discriminazione, secondo la pertinente normativa applicata in tali settori.**

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I procedimenti giudiziari abusivi comportano di norma l'uso in malafede di tattiche di contenzioso come il rinvio dei procedimenti, il fatto di causare spese sproporzionate per il convenuto nel procedimento oppure la scelta opportunistica del foro. Tali **tattiche sono**

Emendamento

(20) I procedimenti giudiziari abusivi comportano di norma l'uso in malafede di tattiche di contenzioso come **le richieste di risarcimento esagerate o eccessive, la richiesta di misure restrittive preventive sproporzionate**, il rinvio dei procedimenti, il fatto di causare spese sproporzionate per

impiegate dall'attore per scopi diversi dall'accesso alla giustizia. Spesso (ma non sempre) sono combinate con varie forme di intimidazione, molestie o minacce.

il convenuto nel procedimento oppure la scelta opportunistica del foro. *In tali casi, in cui l'attore si trova nella posizione di poter esercitare un'influenza molto più significativa del convenuto, che agisce su una questione di interesse pubblico, si può ritenere che l'attore non persegua principalmente lo scopo di esercitare il suo diritto fondamentale di accesso alla giustizia. Tali procedimenti possono essere combinati con varie forme di intimidazione, molestie o minacce. In tale contesto, occorre prestare attenzione anche alle molestie basate sul genere in quanto indicatore o forma di abuso particolarmente violento.*

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Dovrebbe ritenersi che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti non siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito. Anche quando entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, dovrebbe ritenersi che la questione presenti implicazioni transfrontaliere in altri due tipi di situazioni. La prima situazione è quella in cui l'atto specifico di partecipazione pubblica riguardante una questione di interesse pubblico è rilevante per più di uno Stato membro. È il caso, ad esempio, **della** partecipazione pubblica ad eventi organizzati da istituzioni dell'Unione, come la comparizione in udienze pubbliche, oppure **delle** dichiarazioni o attività su questioni **specificamente** rilevanti per più di uno Stato membro, come l'inquinamento transfrontaliero o accuse di riciclaggio di denaro con un possibile coinvolgimento a livello transfrontaliero. La seconda

Emendamento

(22) Dovrebbe ritenersi che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti non siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito. Anche quando entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, dovrebbe ritenersi che la questione presenti implicazioni transfrontaliere in altri due tipi di situazioni. La prima situazione è quella in cui l'atto specifico di partecipazione pubblica riguardante una questione di interesse pubblico è rilevante per più di uno Stato membro **o accessibile, anche online**. È il caso, ad esempio, **degli atti che hanno una natura o una dimensione transfrontaliera, come ad esempio la** partecipazione pubblica ad eventi organizzati da istituzioni dell'Unione, come la comparizione in udienze pubbliche, oppure **in pubblicazioni ad ampia diffusione, anche nell'ambiente digitale**. **Sono incluse anche le** dichiarazioni o le

situazione in cui dovrebbe ritenersi che una questione presenti implicazioni transfrontaliere è quella in cui l'attore o entità ad esso associate hanno avviato procedimenti giudiziari paralleli o precedenti nei confronti degli stessi convenuti o di loro associati in un altro Stato membro. Questi due tipi di situazioni tengono conto del contesto specifico delle SLAPP.

attività, *comprese le campagne sui social media e la copertura mediatica online* su questioni *alle quali il pubblico di più di uno Stato membro può legittimamente interessarsi e che pertanto sono o possono diventare* rilevanti per più di uno Stato membro, come *attività economiche o politiche con rilevanza transfrontaliera*, l'inquinamento transfrontaliero, *il godimento o l'abuso transfrontaliero dei diritti o delle libertà fondamentali sanciti dal diritto dell'UE*, o accuse di riciclaggio di denaro con un possibile coinvolgimento a livello transfrontaliero. La seconda situazione in cui dovrebbe ritenersi che una questione presenti implicazioni transfrontaliere è quella in cui l'attore o entità ad esso associate hanno avviato procedimenti giudiziari paralleli o precedenti nei confronti degli stessi convenuti o di loro associati in un altro Stato membro. Questi due tipi di situazioni tengono conto del contesto specifico delle SLAPP.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *Le entità impegnate nella difesa dei diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica hanno la possibilità di intervenire nei procedimenti a sostegno dei convenuti.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Per fornire al convenuto una garanzia supplementare, dovrebbe essere

(26) Per fornire al convenuto una garanzia supplementare, dovrebbe essere

possibile stabilire a suo favore la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali e/o del risarcimento dei danni, nel caso in cui l'organo giurisdizionale ritenga che, pur non essendo la domanda manifestamente infondata, vi siano elementi atti ad indicare un abuso procedurale e scarse probabilità di accoglimento della domanda nel procedimento principale. La costituzione di una cauzione non comporta un giudizio sul merito ma rappresenta una misura cautelare atta a garantire gli effetti della decisione finale con cui si accerti un abuso procedurale. ***Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se la cauzione debba essere disposta dall'organo giurisdizionale d'ufficio oppure su istanza del convenuto.***

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Se il convenuto ha chiesto il rigetto anticipato, dovrebbe spettare all'attore nel procedimento principale dimostrare nel quadro della procedura accelerata che la domanda non è ***manifestamente*** infondata. Tale norma non introduce una limitazione all'accesso alla giustizia, tenuto conto del fatto che l'attore ha l'onere della prova in relazione a tale domanda nel procedimento principale e che, per evitare un rigetto anticipato, deve limitarsi a soddisfare un requisito molto meno rigoroso, ossia dimostrare che la domanda non è manifestamente infondata.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Tra le spese dovrebbero figurare

PE742.481v02-00

possibile stabilire a suo favore la costituzione di una cauzione a copertura delle spese, ***comprese le spese processuali, di rappresentanza legale*** e/o del risarcimento dei danni, nel caso in cui l'organo giurisdizionale ritenga che, pur non essendo la domanda manifestamente infondata, vi siano elementi atti ad indicare un abuso procedurale e scarse probabilità di accoglimento della domanda nel procedimento principale. La costituzione di una cauzione non comporta un giudizio sul merito ma rappresenta una misura cautelare atta a garantire gli effetti della decisione finale con cui si accerti un abuso procedurale.

Emendamento

(30) Se il convenuto ha chiesto il rigetto anticipato, dovrebbe spettare all'attore nel procedimento principale dimostrare nel quadro della procedura accelerata che la domanda non è infondata. Tale norma non introduce una limitazione all'accesso alla giustizia, tenuto conto del fatto che l'attore ha l'onere della prova in relazione a tale domanda nel procedimento principale e che, per evitare un rigetto anticipato, deve limitarsi a soddisfare un requisito molto meno rigoroso, ossia dimostrare che la domanda non è manifestamente infondata ***e non è abusiva.***

Emendamento

(31) Tra le spese dovrebbero figurare

16/32

AD\1279450IT.docx

tutte quelle relative al procedimento, comprese tutte le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che non siano eccessive. Le spese di rappresentanza legale che superano gli importi di cui alle tabelle dei corrispettivi stabiliti per legge non dovrebbero essere automaticamente considerate eccessive. Il risarcimento integrale dei danni dovrebbe comprendere sia i danni materiali sia quelli immateriali, come i danni fisici e psicologici.

tutte quelle relative al procedimento, comprese tutte le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che non siano eccessive. Le spese di rappresentanza legale che superano gli importi di cui alle tabelle dei corrispettivi stabiliti per legge non dovrebbero essere automaticamente considerate eccessive. ***Se il diritto nazionale non garantisce il risarcimento delle spese per la rappresentanza legale oltre le tabelle dei corrispettivi stabiliti per legge, l'organo giurisdizionale dovrebbe essere abilitato a risarcire le spese non comprese nelle tabelle dei corrispettivi stabiliti per legge attraverso la concessione di un risarcimento danni.*** Il risarcimento integrale dei danni dovrebbe comprendere sia i danni materiali sia quelli immateriali, come i danni fisici e psicologici.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Nel contesto transfrontaliero è importante riconoscere anche le minacce derivanti da SLAPP avviate in paesi terzi contro giornalisti, difensori dei diritti umani e altre persone attive nella partecipazione pubblica domiciliate nell'Unione europea. Da tali azioni possono derivare decisioni di risarcimento danni per importi eccessivi a carico di giornalisti, difensori dei diritti umani e altri soggetti ***dell'UE***. I procedimenti giudiziari nei paesi terzi sono più complessi e costosi per le persone che ne sono il bersaglio. Per tutelare la democrazia e la libertà di espressione e di informazione nell'Unione europea ed evitare che le garanzie previste dalla presente direttiva siano compromesse dal ricorso a procedimenti giudiziari in altre giurisdizioni, è importante garantire protezione anche dai procedimenti giudiziari ***manifestamente*** infondati o

Emendamento

(33) Nel contesto transfrontaliero è importante riconoscere anche le minacce derivanti da SLAPP avviate in paesi terzi contro giornalisti, difensori dei diritti umani e altre persone attive nella partecipazione pubblica domiciliate nell'Unione europea. Da tali azioni possono derivare decisioni di risarcimento danni per importi eccessivi a carico di ***persone attive nella partecipazione pubblica, in particolare*** giornalisti, difensori dei diritti umani e altri soggetti. I procedimenti giudiziari nei paesi terzi sono più complessi e costosi per le persone che ne sono il bersaglio. Per tutelare la democrazia e la libertà di espressione e di informazione nell'Unione europea ed evitare che le garanzie previste dalla presente direttiva siano compromesse dal ricorso a procedimenti giudiziari in altre giurisdizioni, è importante garantire

abusivi nei paesi terzi.

protezione anche dai procedimenti giudiziari infondati o abusivi nei paesi terzi.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) La presente direttiva continuerà a monitorare lo stato della libertà e del pluralismo dei media e delle SLAPP, anche attraverso la piattaforma Media Freedom Rapid Response, che è essenziale per fornire dati aggiornati e allarmi che mettano in evidenza il caso di un'eventuale scelta opportunistica del foro tra Stati membri, sulla base dei dati che gli Stati membri devono regolarmente fornire e scambiare. Inoltre, la raccolta periodica e adeguata di dati in tutti gli Stati membri è essenziale nel contesto transfrontaliero al fine di informare e sensibilizzare in merito ai casi di SLAPP. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati relativi ai casi di SLAPP, come il numero di procedimenti giudiziari infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, il numero di casi archiviati, i dati sugli elementi transfrontalieri, la descrizione della base giuridica e i dati sugli atti pubblici per monitorare e segnalare tali casi in tutta l'UE, adottando nel contempo disposizioni volte a garantire la tutela dei diritti delle persone interessate, in particolare le vittime di tali procedimenti giudiziari.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) *Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti interessate, comprese le associazioni professionali, le altre parti sociali e le organizzazioni della società civile, dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le norme deontologiche che disciplinano la condotta dei professionisti del diritto e le sanzioni disciplinari per la violazione di tali norme prendano in considerazione e includano misure adeguate per scoraggiare azioni legali abusive tese a bloccare la partecipazione pubblica. Al fine di prevenire l'uso improprio di tali misure e norme, è opportuno porre l'accento su una formazione e un miglioramento delle competenze adeguati dei professionisti del diritto che si occupano di casi di SLAPP, tenendo pienamente conto della giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ciò può includere la promozione dell'autoregolamentazione da parte delle associazioni di professionisti del diritto e/o, se ciò è coerente con il diritto nazionale e nel pieno rispetto dell'indipendenza della professione, l'adozione di iniziative legislative o di coregolamentazione.*

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) *I casi di SLAPP che prendono di mira gli organi di informazione possono avere come obiettivo quello di portarli alla chiusura. Dovrebbe essere previsto uno strumento specifico per garantire la sostenibilità economica delle organizzazioni dei media che sono vittime di tali casi e la loro*

*capacità di resistere a tali attacchi,
nell'ambito della creazione di un quadro
favorevole al pluralismo dei media.*

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Considerando 39 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(39 ter) *I dati dovrebbero essere raccolti e monitorati in modo più sistematico per valutare correttamente il fenomeno e la sua evoluzione nel tempo, attraverso la mappatura dei diversi casi individuati, l'analisi delle tendenze e la comunicazione regolare, pubblicando le informazioni in formati accessibili e garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.*

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Considerando 39 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(39 quater) *Tenuto conto del profondo impatto di tali casi di SLAPP sulla vita del potenziale destinatario e dei problemi di salute mentale che possono derivarne, gli Stati membri dovrebbero istituire forme di sostegno psicologico specifico per accompagnarli.*

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce garanzie

La presente direttiva stabilisce garanzie

contro i procedimenti giudiziari **manifestamente** infondati o abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche, in particolare giornalisti e difensori dei diritti umani, **in ragione della loro** partecipazione pubblica.

contro i procedimenti giudiziari infondati o abusivi in materia civile, **incluse le azioni civili intentate nell'ambito di procedimenti penali**, con implicazioni transfrontaliere avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche, in particolare giornalisti e difensori dei diritti umani, **attive nella** partecipazione pubblica, **anche online**.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 2

Testo della Commissione

La presente direttiva si applica **alle questioni** di carattere civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. Essa non concerne, **in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né** la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Emendamento

La presente direttiva si applica **a qualunque tipo di procedimento** di carattere civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere, **avviato o proseguito dinanzi a un tribunale nazionale al momento della sua entrata in vigore. Essa si applica alle accuse, esistenti e in corso, atte a bloccare la partecipazione pubblica. La direttiva si estende a qualsiasi tipo di ricorso, comprese le misure provvisorie e cautelari, le domande riconvenzionali o altri tipi particolari di rimedi, e** indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. **Sono incluse le azioni civili intentate nell'ambito di procedimenti penali.** Essa non concerne **le richieste che invocano** la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

1. "partecipazione pubblica": qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del

Emendamento

1. "partecipazione pubblica": qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta, **anche nell'ambiente digitale**, da una persona

diritto alla libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico e qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività. Sono **compresi i reclami, le petizioni, i ricorsi amministrativi o giudiziari e la partecipazione alle udienze pubbliche;**

fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico e qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza **connessa e** direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività, **che possono derivare dall'esercizio di altri diritti e libertà tra cui la libertà accademica, la libertà della scienza, la libertà artistica e la libertà della cultura.** Sono **comprese, in particolare, ma non in via esaustiva, le attività di cui al considerando 16;**

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. "questione di interesse pubblico": qualunque questione che riguarda il pubblico in misura tale da poter suscitare in quest'ultimo un legittimo interesse, in settori quali:

Testo non modificato incluso nel compromesso

2. "questione di interesse pubblico": qualunque questione che riguarda il pubblico in misura tale da poter suscitare in quest'ultimo un legittimo interesse, in settori quali:

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) salute pubblica, sicurezza, ambiente, clima o godimento dei diritti fondamentali;

Emendamento

a) salute pubblica, sicurezza, ambiente, clima, **diversità culturale e sociale, diritti dei consumatori o del lavoro, istruzione, cultura** o godimento dei diritti fondamentali **quali la libertà di espressione e di informazione, la libertà artistica, la libertà e il pluralismo dei media, la non discriminazione, la parità di genere e la protezione dalla violenza contro le donne;**

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) accuse di corruzione, frode o criminalità;

Emendamento

d) accuse di corruzione, frode, ***evasione fiscale, abuso di potere*** o criminalità;

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) attività volte a combattere la disinformazione;

Emendamento

e) ***attività artistiche, culturali, scientifiche e di ricerca e*** attività volte a combattere la disinformazione;

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) abuso o uso improprio di potere da parte di attori statali o dell'UE.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la posizione di svantaggio delle persone che sono bersaglio di tali azioni, a causa di squilibri nelle risorse finanziarie e giuridiche;

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) le tattiche di contenzioso adottate dall'attore, anche per quanto riguarda la scelta della giurisdizione e l'uso di tattiche dilatorie;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3 – lettera b ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) le tattiche di contenzioso utilizzate in malafede per limitare la libertà di espressione e di informazione con l'intento di mettere a tacere o limitare il controllo pubblico su una questione di interesse pubblico legittimo;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la presenza di intimidazione, molestie o minacce da parte dell'attore o di suoi rappresentanti.

c) la presenza di intimidazione, molestie o minacce da parte dell'attore o di suoi rappresentanti ***in relazione all'oggetto della domanda.***

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'atto di partecipazione pubblica riguardante una questione di interesse pubblico contro cui è avviato un procedimento giudiziario è rilevante per più di uno Stato membro, oppure

a) l'atto di partecipazione pubblica riguardante una questione di interesse pubblico contro cui è avviato un procedimento giudiziario è rilevante per più di uno Stato membro, ***a causa della natura o della dimensione transfrontaliera dell'atto stesso*** oppure ***perché la questione oggetto dell'atto può***

essere di interesse pubblico in più Stati membri; oppure

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **possono prevedere** che le misure relative alle garanzie procedurali a norma dei capi III e IV possano essere adottate d'ufficio dall'organo giurisdizionale adito.

Emendamento

3. Gli Stati membri **prevedono** che le misure relative alle garanzie procedurali a norma dei capi III e IV possano essere adottate d'ufficio dall'organo giurisdizionale adito.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 7

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un organo giurisdizionale investito di un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica possa accettare che **organizzazioni non governative** che tutelano o promuovono i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica possano prendere parte a tale procedimento a sostegno del convenuto o per fornire informazioni.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un organo giurisdizionale investito di un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica possa accettare che **entità** che tutelano o promuovono i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, **quali le organizzazioni non governative, le associazioni professionali e di rappresentanza, i sindacati e gli altri organismi collettivi che agiscono nell'interesse del convenuto**, possano prendere parte a tale procedimento a sostegno del convenuto o per fornire opinioni o informazioni. **Tale disposizione lascia impregiudicati i diritti di rappresentanza e di intervento esistenti garantiti da altre norme nazionali o dell'Unione.**

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica, l'organo giurisdizionale adito abbia il potere di esigere dall'attore la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali, *o delle spese processuali* e del risarcimento dei danni, se ritiene che tale cauzione sia opportuna alla luce della presenza di elementi che indichino il carattere abusivo del procedimento giudiziario.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica, l'organo giurisdizionale adito abbia il potere di esigere dall'attore la costituzione di una cauzione a copertura delle spese, *includere le spese processuali, di rappresentanza legale e i costi associati*, e del risarcimento dei danni, se ritiene che tale cauzione sia opportuna alla luce della presenza di elementi che indichino il carattere abusivo del procedimento giudiziario.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Capo III – titolo

Testo della Commissione

Rigetto anticipato dei procedimenti giudiziari *manifestamente* infondati

Emendamento

Rigetto anticipato dei procedimenti giudiziari infondati

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri conferiscono agli organi giurisdizionali il potere di adottare una decisione di rigetto anticipato, integrale o parziale, *del procedimento giudiziario teso* a bloccare la partecipazione pubblica *per manifesta infondatezza*.

Emendamento

1. Gli Stati membri conferiscono agli organi giurisdizionali il potere di adottare una decisione di rigetto anticipato, integrale o parziale, *delle azioni legali infondate tese* a bloccare la partecipazione pubblica.

Emendamento 45 Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **possono stabilire** termini per l'esercizio del diritto di presentare una richiesta di rigetto anticipato. I termini devono essere proporzionati e non devono rendere l'esercizio di tale diritto impossibile o eccessivamente difficile.

Emendamento 46

**Proposta di direttiva
Articolo 12**

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il convenuto abbia chiesto il rigetto anticipato, spetti all'attore dimostrare che la domanda non è **manifestamente** infondata.

Emendamento 47

**Proposta di direttiva
Articolo 14**

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'attore che ha avviato un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica **possa essere** condannato a sostenere tutte le spese del procedimento, compreso l'intero importo delle spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che tali spese non siano eccessive.

Emendamento

2. Gli Stati membri **stabiliscono** termini per l'esercizio del diritto di presentare una richiesta di rigetto anticipato. I termini devono essere proporzionati e non devono rendere l'esercizio di tale diritto impossibile o eccessivamente difficile.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il convenuto abbia chiesto il rigetto anticipato, spetti all'attore dimostrare che la domanda non è infondata. ***Ai sensi del paragrafo 1, il giudice rifiuta di concedere il rigetto anticipato solo quando l'attore ha dimostrato una causa prima facie su ciascun elemento essenziale dell'azione legale e se la domanda non è caratterizzata da elementi di abuso.***

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'attore che ha avviato un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica **sia** condannato a sostenere tutte le spese del procedimento, compreso l'intero importo delle spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che tali spese non siano eccessive. ***Tale imputazione delle spese dovrebbe essere un meccanismo automatico della decisione dell'organo giurisdizionale***

nell'ambito dello stesso procedimento relativo all'azione legale abusiva in questione. Se il diritto nazionale non garantisce il risarcimento delle spese per la rappresentanza legale oltre le tabelle dei corrispettivi stabiliti per legge, l'organo giurisdizionale dovrebbe essere abilitato a risarcire le spese non comprese nelle tabelle dei corrispettivi stabiliti per legge attraverso il risarcimento dei danni a norma dell'articolo 15.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona fisica o giuridica che ha subito un danno a seguito di un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica possa chiedere e ottenere il risarcimento integrale di tale danno.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona fisica o giuridica che ha subito un danno **fisico o psicologico** a seguito di un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica possa chiedere e ottenere il risarcimento integrale di tale danno, **compresa qualsiasi perdita di reddito, reputazione o opportunità. Per garantire che l'accesso a tale risarcimento non sia un onere per le vittime e per evitare di prolungare l'impatto negativo delle SLAPP sulle vittime, tale risarcimento non dovrebbe richiedere la presentazione di un'istanza formale separata da parte del convenuto bensì dovrebbe essere un meccanismo automatico del procedimento.**

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 17

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché siano rifiutati in quanto manifestamente

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché siano rifiutati in quanto manifestamente

contrari all'ordine pubblico il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo in esito a un procedimento giudiziario che sia motivato dalla partecipazione pubblica di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro e che sarebbe stato considerato *manifestamente* infondato o abusivo se fosse stato avviato dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui vengono chiesti il riconoscimento o l'esecuzione di detta sentenza e tali organi giurisdizionali avessero applicato il proprio diritto.

contrari all'ordine pubblico il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo in esito a un procedimento giudiziario che sia motivato dalla partecipazione pubblica di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro e che sarebbe stato considerato infondato o abusivo se fosse stato avviato dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui vengono chiesti il riconoscimento o l'esecuzione di detta sentenza e tali organi giurisdizionali avessero applicato il proprio diritto.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [*due anni* dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [*un anno* dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri sostengono le campagne di sensibilizzazione sui procedimenti giudiziari infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica organizzate, tra l'altro, da enti nazionali, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri, tenendo conto delle proprie disposizioni istituzionali in materia di statistiche giudiziarie, incaricano una o più autorità di raccogliere e aggregare i dati relativi ai procedimenti giudiziari infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nella loro giurisdizione, nel pieno rispetto dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un'autorità sia incaricata di coordinare le informazioni e di comunicare alla Commissione i dati aggregati raccolti a livello nazionale, su base annuale, a partire dalla fine della legislatura.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")
Riferimenti	COM(2022)0177 – C9-0161/2022 – 2022/0117(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 5.5.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 15.12.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Stelios Kouloglou 2.5.2023
Esame in commissione	1.3.2023
Approvazione	25.5.2023
Esito della votazione finale	+: 22 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Martina Michels, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, João Albuquerque, Marcel Kolaja, Salima Yenbou
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Alexander Alexandrov Yordanov, Karen Melchior, Eleni Stavrou

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

22	+
PPE	Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Alexander Alexandrov Yordanov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Eleni Stavrou, Sabine Verheyen, Milan Zver
Renew	Ilana Cicurel, Karen Melchior, Salima Yenbou
S&D	João Albuquerque, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio
The Left	Niyazi Kizilyürek, Martina Michels
Verts/ALE	Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienäß

2	-
ECR	Andrey Slabakov
NI	Andrea Bocskor

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti